



Secondo Cassazione 22781/2009 si deve presumere che in uno studio associato sia presente una organizzazione *"di strutture e mezzi, ancorchè di non particolare onere economico"* che consentono ai professionisti che fanno parte dello studio associato *"di avvalersi della reciproca collaborazione e delle reciproche competenze, ovvero della sostituibilità nell'adempimento dell'attività"*.

Salvo prova contraria circa il fatto che il reddito sia derivato al professionista associato dal solo suo lavoro professionale (prova che si può fornire anche documentando i costi sostenuti), pertanto, la Cassazione ritiene debba presumersi ricorrente il presupposto dell'applicazione dell'IRAP.